

Città di Canicattì

Regolamento

disciplina Albo delle Associazioni, delle Organizzazioni di volontariato, dei Comitati, delle Consulte e del Forum

Variazioni apportate allo schema di Regolamento dopo il mandato e gli emendamenti della I[^] Commissione Consiliare nella seduta del 26.2.2001, inserimenti e cancellazione, sono riportate in corsivo e sottolineati.

Nota: Parti modificate:

- Art. 5- viene inserito tutto il punto 5.c) "I Comitati".
- Punto 5.e) - viene eliminata dal primo rigo la parola: "dei Comitati"
- Punto 5.e) - il punto 5.c) diventa 5.d)
- Punto 6.2) - si inserisce la parte in corsivo e sottolineata.
- Art. 7 - 1 cpv - viene eliminata: c).

ART. 1 - Oggetto, finalità e scopi

1.1.) OGGETTO

Il Regolamento ha per oggetto la disciplina del funzionamento dell'Albo Comunale delle associazioni di qualsiasi tipo, organizzazioni di volontariato e comitati operanti nell'ambito del territorio del Comune di Canicattì.

Al solo fine semplificativo le Associazioni/Organizzazioni nel prosieguo del Regolamento sono chiamati per brevità anche " Organismi"

1.2) FINALITÀ'

È dare attuazione a quanto previsto dallo Statuto comunale vigente e agli art. 5-8-43-44 e 46.

Al fine di esercitare la partecipazione popolare, è facoltà dei cittadini residenti associarsi, mentre la funzione dell'Albo è quella di far conoscere alla città quali sono gli Organismi operanti sul territorio municipale, così da poterne favorire le iniziative e permetterne la partecipazione alle attività dell'Amministrazione Comunale. Pertanto, gli Organismi sopra citati, in quanto portatori d'interessi collettivi, possono presentare proposte di atti deliberativi, nei campi e per le materie di pertinenza, da sottoporre all'esame degli organi istituzionali.

1.3) SCOPI

Gli scopi che si prefigge il regolamento sono quelli di contribuire a valorizzare il ruolo e le funzioni dell'Albo in modo compatibile e omogeneo con l'azione svolta dalle associazioni ivi inserite e deve mirare alla promozione di interventi per la tutela degli interessi collettivi.

ART. 2 – Principi ispiratori

Il Comune di Canicattì, in tutti i settori socialmente rilevanti, promuove e favorisce lo sviluppo dell'Associazionismo, del Volontariato e dei Comitati, purché l'attività, dei predetti Organismi sia ispirata alle regole democratiche, al rispetto dei principi costituzionali delle Leggi dello Stato, della Regione Siciliana e dei regolamenti comunali.

A tal proposito il Comune di Canicattì:

- riconosce e garantisce il diritto di associazione come strumento e libera espressione della crescita civile e della libertà dei cittadini.
- valorizza e tutela, nel rispetto del pluralismo, per il conseguimento delle finalità dello Statuto, l'attività delle associazioni sia riconosciute che non riconosciute e delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni sorte dalla società civile, promovendo e favorendo la partecipazione alle attività dell'Amministrazione Comunale, in aderenza agli artt. 2 e 18 della Costituzione.

ART. 3 - Azione collaborativa degli Uffici Comunali

Tutti gli uffici dell'amministrazione comunale, in attuazione degli artt. 9 -10 - 22 e 25 della Legge n. 241 del 07/08/90 e degli articoli 10-11-25-26-27-28 della L.r.n.10 del 30.4.1991, garantiscono alle Associazioni, alle Organizzazioni di Volontariato ed ai Comitati:

- a) Il diritto di conoscere tutte le deliberazioni Consiliari e di Giunta, i provvedimenti sindacali, nonché tutti gli atti ed i documenti comunali direttamente ricollegabili alle attività statutarie dei soggetti indicati, con esclusione dei documenti indicati dall'art.24 della L.241/90, entro 30 giorni dalla richiesta;
- b) Il diritto di formulare proposte o esprimere pareri non vincolanti procedimenti che coinvolgono interessi di pertinenza delle Associazioni, delle Organizzazioni di Volontariato e dei Comitati, secondo il loro fine sociale;
- c) Il diritto di presentare istanze e petizioni riguardanti la tutela degli interessi pubblici collettivi e diffusi con il conseguente obbligo del competente organo amministrativo di esaminare entro 60 giorni pronunciandosi per iscritto sulla legittimità e sul merito.

ART. 4 – Costituzione dell'albo

Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli è garantito oltre che dalle normative vigenti, dall'iscrizione all'Albo delle Associazioni/Organizzazioni/Comitati comunali a carattere privato operanti nella Città di Canicattì.

L'Albo predetto si articola nelle seguenti tre sezioni:

- a) Sezione delle Associazioni e delle Istituzioni di carattere privato;
- b) Sezioni delle Organizzazioni di Volontariato;
- e) Sezioni dei Comitati.

L'iscrizione è gratuita, facoltativa ed a tempo indeterminato.

Gli Organismi iscritti all'Albo - nella rispettiva Sezione - acquistano i diritti ed assumono gli obblighi previsti dal presente regolamento.

Organo competente alla formazione dell'Albo è la Giunta Municipale su proposta del Dirigente del Settore Solidarietà Sociale entro il periodo previsto all'art.6 -punto 6.3).-

ART.5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Gli Organismi che intendono conseguire l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso, alla data di pubblicazione dell'apposito avviso, dei requisiti di seguito specificati:

5.a) ASSOCIAZIONI

Le Associazioni debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere sede centrale o locale dell'attività associativa nell'ambito territoriale della città di Canicatti;
2. esplicita previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - elenco nominativo degli aderenti che ricoprono cariche sociali;
 - relazione annuale dell'attività svolta con specifico riferimento
 - agli scopi e finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fine di lucro;

5.b) ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Le Organizzazioni debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere sede centrale o locale ed attività associativa nell'ambito territoriale della città di Canicatti, da almeno un anno;
- b) esplicita previsione nello Statuto, nell'accordo istitutivo e/o nell'atto costitutivo, delle seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - democraticità della struttura organizzativa;
 - elettività e gratuità delle cariche associative;
 - assenza di qualsiasi fine di lucro;
 - criteri di ammissione e/o esclusione degli aderenti;
 - documentazione del bilancio economico e preventivo;
 - relazione annuale dell'attività svolta con specifico riferimento agli scopi e finalità dell'organismo associativo;
 - iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato;

5.c) I COMITATI

I Comitati, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere sede dell'attività associativa nell'ambito territoriale della città di Canicatti;
2. essere costituita con atto di scrittura privata contenenti le seguenti indicazioni:
 - finalità dell'organismo associativo;
 - elenco nominativo degli aderenti;
 - relazione annuale dell'attività svolta con specifico riferimento agli scopi e finalità dell'organismo associativo;
 - assenza di fine di lucro;

5.d) CASI DI INELEGGIBILITÀ

Negli Organismi inseriti nell'Albo possono ricoprire cariche elettive ed associate ve i cittadini:

- 1) che non abbiano riportato condanne e/o non avere procedimenti penali pendenti per reati che prevedono:
 - a) una pena edittale superiore a tre anni di reclusione;
 - b) per reati contravvenzionali in materia di assetto urbanistico, ambiente, salute ed alimenti;
 - c) che non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- 2) che non abbiano a loro carico sentenze dichiarative di fallimento o di altre procedure concorsuali;
- 3) che non abbiano procedimenti giudiziari e/o stragiudiziari del Comune di Canicattì nei confronti delle Organizzazioni di Volontariato;
- 4) che non siano inibiti a contrarre con la P.A.-.

5.e) ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO *(Modalità di costituzione)*

In tutti i casi la costituzione delle Associazioni, delle Organizzazioni, dei Comitati deve avvenire per atto notarile e nell'atto costitutivo dev'essere dato atto di quanto prescritto ai precedenti punti 5.a) e 5.b), mentre costituisce causa di mancata iscrizione il fatto che il Legale rappresentante possa rientrare in uno dei casi previsti dal precedente punto 5.d).

ART.6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DESCRIZIONE

6.1) MODALITÀ

Le iscrizioni all'albo non sono automatiche, ma avvengono a richiesta dell'Associazione/Organizzazione/Comitato.

La richiesta d'iscrizione, in carta libera e in duplice copia, deve essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune di Canicattì, dal legale rappresentante pro-tempore dell'Organismo richiedente.

La richiesta deve specificare in quale sezione intendete essere inserita l'Associazione/Organizzazione/Comitato.

6.2) DOCUMENTI

La documentazione necessaria, da allegare alla richiesta, è la seguente:

- a) copia dello Statuto;
- b) copia dell'atto costitutivo,
- c) l'elenco dei soci che ricoprono cariche sociali,
- d) relazione, con relativa documentazione, comprovante l'attività svolta nell'anno solare precedente,
- e) relazione programmatica e descrittiva dei progetti previsti per l'anno in corso.

I Comitati devono allegare, invece, la scrittura privata di costituzione, elenco nominativo degli aderenti; relazione annuale dell'attività svolta con specifico riferimento agli scopi e finalità dell'organismo associativo;

6.3) TERMINI

Le richieste e la documentazione di cui sopra, devono pervenire all'Amministrazione Comunale entro il 31 marzo di ogni anno.

Entro i 30 giorni dalla scadenza del termine predetto, il Dirigente del Settore Solidarietà Sociale, preso atto della richiesta e valutati i documenti a corredo, propone alla Giunta Municipale l'apposito atto deliberativo d'inserimento nell'Albo.

E' fatta salva la possibilità, qualora sia necessario, di procedere all'integrazione dei documenti per cui, perdurando lo stato di incompletezza documentale, l'Organismo richiedente è sospeso dall'Albo, fino alla regolarizzazione che deve avvenire entro i termini assegnati dall'Ufficio, trascorso il quale si procede alla cancellazione.

6.4) ORDINE DI ISCRIZIONE

Nelle sezioni rispettive le Associazioni, le Organizzazioni e i Comitati sono inseriti in ordine alfabetico.

Non possono essere inserite nell'Albo Associazioni/organizzazioni in via di costituzione.
Le Associazioni e le Organizzazioni di Volontariato, già iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi dell'art. 6 della Legge 266/91, sono iscritte nel Registro istituito, previa presentazione di apposita istanza corredata di attestazione di iscrizione al Registro regionale.

6.5) RINNOVO DELLE ISCRIZIONI

Le Associazioni, le Organizzazioni e i Comitati iscritti all'Albo – nelle rispettive sezioni di cui all'art. 4 - annualmente, entro il 31 gennaio, devono presentare:

- a) una dichiarazione attestante che non si sono verificati mutamenti nell'atto costitutivo e nello statuto e non sono mutati i fini sociali.
- b) una relazione sull'attività da svolgere nell'anno corrente con specifico riferimento agli obiettivi e alle finalità;
- e) una relazione - consuntiva - concernente le attività svolte nel precedente anno solare per il perseguimento dell'oggetto sociale.

I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) ed e) sono elementi indispensabili per il rinnovo dell'iscrizione, per cui se non viene presentata tale documentazione, il Dirigente propone alla Giunta Municipale la cancellazione dall'Albo.

6.6) CANCELLAZIONE

Se nel corso dell'anno viene meno anche uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo o se non viene presentata, entro il mese di dicembre di ogni anno, la documentazione necessaria per la verificare della permanenza dei requisiti, in base ai quali è stata disposta la iscrizione, il Dirigente propone alla Giunta Municipale cancellazione.

I provvedimenti di diniego dell'iscrizione e quello di revoca della stessa devono essere motivati e comunicati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, agli interessati che possono proporre ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla comunicazione.

6.7) EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'Albo comporta l'interruzione del rapporto, eventualmente, instaurato con l'Amministrazione comunale e la decadenza di ogni beneficio concesso all'Organismo, anche di tipo convenzionale.

6.8) VARIAZIONI SOCIETARIE

Il legale rappresentante è tenuto a comunicare, tempestivamente, all'ufficio ogni variazione intervenuta all'interno degli organi facenti parti dell'assetto societario ed elettivo.

ART. 7 - IL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Il Forum è organo assembleare di rappresentanza degli Organismi iscritti all'art. 4, lettere a), b); e e).

Esso è composto:

- a) dall'Assessore alle Politiche Sociali o suo delegato, che la presiede;
- b) dal Presidente del Consiglio Comunale o da un Suo delegato;
- c) da due rappresentanti (uno per ciascun organismo) delle Associazione iscritti nella sezione di cui all'art.4 lett. a);
- d) da un rappresentante di Organizzazione di Volontariato iscritta nella sezione di cui all'art.4 lett. b);

Hanno diritto di partecipare, con diritto di voto, alle riunioni ordinarie e straordinarie gli Assessori competenti o loro delegati per le materie all'ordine del giorno, il Presidente della commissione consiliare competente.

Il Forum si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni 6 mesi.

Le sedute ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente.

Le sedute straordinarie possono essere convocate anche su istanza di almeno 1/3 dei rappresentanti delle Associazioni iscritte.

ART. 8 - COMPETENZE DEL FORUM

Rientrano nella competenza del Forum le seguenti prerogative:

- attività di progettazione,
- possibilità di presentazione istanze, studi e ricerche.
- proporre l'istituzione delle singole Consulte tematiche e la nomina dei componenti delle stesse;
- segnalare il rappresentante da inserire in ogni consulta, da individuare nell'ambito delle Associazioni sportive inserite nell'Albo
- proporre all'Amministrazione nuove modalità operative e di progettazione atti a superare la frammentazione di competenze e di logiche settoriali;
- favorire la comunicazione tra l'Amministrazione Comunale e i diversi Organismi;
- fungere di raccordo tra le Consulte;
- proporre iniziative comuni di sviluppo delle finalità delle Consulte

L'Amministrazione provvederà a fornire al Forum un'apposita sede per le riunioni.

ART. 9 - LE CONSULTE

Le Consulte sono Organismi di partecipazione con funzioni propositive e consultive, di ricerca, di progettazione e risoluzione dei problemi vari, che agiscono di concerto con l'Amministrazione Comunale (Consiglio Comunale, Assessori, Commissioni Consiliari).

Le Consulte, in particolare, sono articolate per aree tematiche, con lo scopo di concretizzare e sviluppare la rappresentanza di tutti quegli Organismi e quelle persone che localmente hanno un'approfondita conoscenza ed esperienza in determinati campi di attività.

Le Consulte mirano a costituire, all'ambito della comunità cittadina, un'ampia rete di rapporti e di collaborazione, fra le varie realtà, al fine di integrare ed arricchire, con competenze specifiche, le proposte da sottoporre agli organi amministrativi e istituzionali.

Le Consulte, pertanto, costituiscono elemento di collegamento diretto tra la società civile e gli organi istituzionali e burocratici del Comune di Canicattì.

Le Consulte sono costituite con deliberazione della Giunta Municipale e si dividono in tematiche e permanenti.

La durata temporale delle Consulte è la seguente:

Consulte tematiche: Appena ultimata l'attività, i componenti facenti parte della la Consulta tematica decadono con la presentazione della relazione o della proposta finale.

Consulte permanenti: I componenti di ogni Consulta istituita per effetto del presente Regolamento restano in carica per il periodo pari al mandato del Sindaco, sicché scaduto il mandato sindacale, gli stessi decadono automaticamente senza bisogno di alcun preavviso.

9.1) LE CONSULTE TEMATICHE

Sono istituite quando è necessario affrontare un tema di carattere generale su argomenti che investono la generalità e una pluralità di interesse generali

Le Consulte tematiche sono così composte:

- Assessore al ramo, riferito al tema, che la presiede;
- Numero __ rappresentanti individuati tra gli Organismi iscritti nel Registro di cui all'art. 4 e rispettive sezioni, maggiormente rappresentative sul territorio cittadino.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni della Consulta gli Assessori Comunali al ramo, o loro delegati ed il Presidente della Commissione Consiliare competente o loro delegati, nei cui ambiti di competenza rientrino i singoli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta.

9.2) CONSULTE PERMANENTI

Fermo restando la validità delle Consulte già istituite, in attuazione ad altre disposizioni normative e regolamentari, con il presente Regolamento ai sensi e per gli effetti dell'art.42 dello Statuto comunale, s'istituiscono le seguenti altre Consulte permanenti:

- A) Consulta dello sport e attività ricreative;
- B) Consulta dell'ambiente;

- C) Consulta del volontariato;
- D) Consulta della cultura;
- E) Consulta della famiglia;
- F) Consulta sulle problematiche giovanili.

9.3) COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE PERMANENTI

Le Consulte permanenti sono composte nel modo che segue:

9.3.a) CONSULTA DELLO SPORT

- Assessore al ramo o un suo delegato, in rappresentanza dell'Amministrazione attiva;
- N. 2 consiglieri comunali, componenti della rispettiva Commissione consiliare permanente, di cui uno della minoranza;
- Un rappresentante per ogni disciplina sportiva, da individuare nell'ambito delle Associazioni sportive inserite nell'Albo;
- Un dipendente comunale con funzioni di Segretario, senza diritto di voto.

9.3.b) CONSULTA DELL'AMBIENTE

- Assessore al ramo o un suo delegato, in rappresentanza dell'Amministrazione attiva;
- N. 2 consiglieri comunali, componenti della rispettiva Commissione consiliare permanente, di cui uno della minoranza;
- Un rappresentante individuato nell'ambito delle Associazioni Ambientali inserite nell'Albo;
- Un esperto ambientale
- Un dipendente comunale con funzioni di Segretario, senza diritto di voto.

9.3.c) CONSULTA DEL VOLONTARIATO

- Assessore al ramo o un suo delegato, in rappresentanza dell'Amministrazione attiva;
- N. 2 componenti della rispettiva Commissione consiliare permanente, di cui uno della minoranza;
- Un rappresentante delle organizzazioni di volontariato individuato nella rispettiva sezione;
- Un dipendente comunale con funzioni di Segretario, senza diritto di voto.

9.3.d) CONSULTA DELLA CULTURA

- Assessore al ramo o un suo delegato, in rappresentanza dell'Amministrazione attiva;
- N. 2 componenti della rispettiva Commissione consiliare permanente, di cui uno della minoranza;
- Un rappresentante delle organizzazioni culturali individuato nella rispettiva sezione;
- Un dipendente comunale con funzioni di Segretario, senza diritto di voto.

9.3.e) CONSULTA DELLA FAMIGLIA

- Assessore al ramo o un suo delegato, in rappresentanza dell'Amministrazione attiva;
- N. 2 componenti della rispettiva Commissione consiliare permanente, di cui uno della minoranza;
- Un rappresentante delle organizzazioni individuato nella rispettiva sezione;
- Un dipendente comunale con funzioni di Segretario, senza diritto di voto.

9.3.f) CONSULTA SULLE PROBLEMATICHE GIOVANILI

- Assessore al ramo o un suo delegato, in rappresentanza dell'Amministrazione attiva;
- N. 2 componenti della rispettiva Commissione consiliare permanente, di cui uno della minoranza;
- N. 2 rappresentanti delle organizzazioni giovanili individuati nella rispettiva sezione;
- Un dipendente comunale con funzioni di Segretario, senza diritto di voto.

ART.10 - COMPETENZE DELLE CONSULTE

Le Consulte hanno competenza:

- ad esprimere alla Giunta Municipale entro 20 gg. dalla data di richiesta, pareri su proposte, programmi e direttive che interessano i campi di intervento degli Organismi associativi iscritti ai Registri;
- ad esaminare, in sede preventiva e consuntiva, ed esprimere pareri sui progetti specifici presentati dalle Associazioni e/o Istituti a carattere privato e dalle Organizzazioni di Volontariato, da

- sottoporre alla Giunta Municipale per l'approvazione;
- ad esprimere parere sulla programmazione delle politiche del Comune riguardanti i campi di intervento delle singole Consulte;
 - a proporre, anche in collaborazione con l'Ente Comune, iniziative di formazione, aggiornamenti e promozione tendenti a garantire una più specifica conoscenza di leggi, regolamenti e circolari che disciplinano l'attività comunale e una più puntuale informazione dei servizi assicurati dall'A.C.

ART.11 - CONVENZIONI

Al fine di svolgere in modo più efficace e coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare convenzioni e/o concedere finanziamenti alle Associazioni ed Organizzazioni iscritte nei Registri comunali, ai sensi e nel rispetto del presente regolamento e delle leggi vigenti.

Previa presentazione di apposita istanza e del programma da realizzare gli Organismi inseriti nell'Albo costituito, possono fruire dell'assegnazione di servizi previa stipula di convenzione.

Le convenzioni devono stabilire:

- A. il fine dell'iniziativa;
- B. la durata;
- C. le forme di consultazione tra gli enti contraenti;
- D. rapporti finanziari;
- E. reciproci obblighi;
- F. eventuali garanzie;
- G. prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo delle loro qualità.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto delle convenzioni medesime.

Le convenzioni che riguardano attività di Volontariato, ai sensi dell'art.7 della Legge n. 266/91, dovranno indicare i parametri, le condizioni ed i criteri previsti da quest'ultimo.

ART.12 - UTILIZZO DI STRUTTURE COMUNALI

Gli Organismi iscritti all'Albo, se autorizzati con disposizione dell'Assessore competente, possono accedere all'uso, anche temporaneo, di strutture comunali locali, nonché di strutture e luoghi pubblici aperti (piazze, villa comunale, ecc..).

Nel caso d utilizzo temporaneo l'atto di concessione, di volta in volta, deve precisare le condizioni e le modalità d'uso.

Gli Organismi, inoltre, possono utilizzare locali di proprietà comunale previa stipula di apposito contratto di locazione e pagamento del canone rispettivo, determinato dall'U.T.C., in base alle leggi e dai Regolamenti vigenti -.

ART. 13 - - ACCESSO AGLI ATTI

L'Associazione/Organizzazione/Comitato, tramite il proprio legale rappresentante, esercita il diritto di accesso agli atti, con possibilità di estrarre copie, nel rispetto del regolamento comunale sul diritto di accesso agli atti vigente.

Il diritto di accesso si esercita sugli atti e su provvedimenti definitivi, con le modalità previste per i Consiglieri Comunali.

Nel caso di rilascio di copie, il Legale rappresentante, deve dichiarare lo scopo del rilascio mediante dichiarazione del seguente tenore:

"Copia rilasciata esclusivamente per l'uso connesso all'attività della carica"

ART. 14 - PRIVACY

Gli Organismi, considerato che dovranno intrattenere rapporti con l'Amministrazione comunale, nel loro statuto devono prevedere forme di garanzia sulla riservatezza delle notizie di cui vengono in possesso, con particolare riferimento al rispetto della privacy ed il trattamento de dati sensibili, per cui anche se perseguono fini di carattere generale, devono uniformare la propria attività istituzionale alla presente disposizione.

ART. 15 - NORME FINALI E TRANSITORIE

15.1) PRIMA APPLICAZIONE

Nella fase di prima applicazione, al fine di consentire la formazione dell'Albo di cui all'art. 1 entro breve tempo, il termine di presentazione delle richieste è fissato entro il 45° giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

15.2) PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI

Fermo restando che i pareri non sono vincolanti, gli Organismi così come previsto nel 2° comma- dell'art. 3, lett.b) del presente Regolamento, hanno diritto ad esprimere pareri sui provvedimenti che coinvolgono interessi di pertinenza delle Associazioni, delle Organizzazioni di Volontariato e dei Comitati, secondo il loro fine sociale.

La mancanza del parere non impedisce all'Amministrazione di adottare il provvedimento da parte degli organi comunali deliberanti.

Se il parere non è espresso entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta, lo stesso si intende come espresso.

15.3) FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI

Gli Organismi istituiti per effetto del Presente Regolamento, che abbiano attività collegiale, per quanto attiene il loro funzionamento (convocazione, espressione di voto, attribuzioni competenze del Presidente) se non regolamentati, attuano le prescrizioni normative e regolamentari vigenti, previste per il funzionamento del Consiglio comunale, in quanto compatibili.

Nella prima applicazione del presente Regolamento la convocazione degli Organismi sarà disposta dall'Assessore al Ramo.

15.4) ATTUAZIONE ART. 8 STATUTO

Il diritto di udienza previsto dall'art. 8 dello Statuto comunale vigente si esercita per tutti i progetti, argomenti e problematiche di carattere generale che investono interesse collettivo.

Il Consiglio comunale, in quanto organo collegiale, previo deliberato della Conferenza dei Capi Gruppi, può stabilire anche l'udienza pubblica agli Organismi iscritti all'Albo.

In tal caso la convocazione va comunicata agli interessati nei modi e termini previsti per i Consiglieri comunali; in questo caso i rappresentanti invitati per l'occasione possono prendere visione degli atti depositati nella Segreteria comunale.

All'inizio del mandato il Presidente del Consiglio, valutata l'organizzazione che lo stesso si è data nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, stabilisce con propria disposizione le modalità di accesso e di udienza, ivi compresi gli orari.

15.5) COMUNICAZIONE

Dell'avvenuta costituzione dell'Albo, al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni, deve essere data la più ampia informazione con avviso all'Albo pretorio, con affissione di appositi manifesti e con comunicazione a mezzo stampa e/o strumenti di informazione e comunicazione di massa.

15.6) TENUTA DELL'ALBO

L'Albo costituito sarà tenuto presso l'assessorato ai Servizi Sociali.

15.7) ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, dopo il riscontro da parte dell'Organo di controllo, entrerà in vigore il giorno successivo a quello dell'ultima pubblicazione.